



COMUNE DI CALTRANO

Provincia di Vicenza

SETTORE TECNICO

Piazza Dante n.8 - 36030 CALTRANO (VI) - c.f.84000910244 - p.iva 00541820247
n.tel. 0445/892866 - n.fax 0445/390043

n. **327** Reg. Generale

data 22/12/2017

C O P I A

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

OGGETTO:

CONCESSIONE DELLA "MALGA FONDI" PER IL PERIODO 2018 - 2023. DETERMINAZIONE A CONTRARRE. APPROVAZIONE BANDO DI GARA E SCHEMA DI CONTRATTO-CONCESSIONE.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

Premesso che:

- la malga, denominata "Malga Fondi", fa parte del patrimonio silvo-pastorale indisponibile del Comune di Caltrano e costituisce un unico corpo fondiario di complessivi ha 35,29 con una superficie pascoliva di circa 30,04 ha;
- il territorio in argomento è sempre stato caratterizzato dall'unitarietà e omogeneità, sia sotto l'aspetto agro zootecnico, che ambientale;
- il 30 settembre scorso è scaduto il contratto di concessione della stessa;
- il Comune di Caltrano intende affidare in concessione la malga, per un periodo di sei anni, affinché le superfici vengano opportunamente pascolate e per permettere il mantenimento delle caratteristiche ecologiche, ambientali e paesaggistiche dell'area, favorendo la fruizione turistico-naturalistica e la salvaguardia del territorio montano;

Ritenuto di procedere all'indizione della gara ed approvare il relativo bando;

Visti i seguenti atti elaborati tenendo conto delle direttive impartite dall'Amministrazione Comunale,:

- bando di gara (allegato sub A),
- schema di contratto-concessione (allegato sub B);

Precisati i seguenti elementi e condizioni del contratto di concessione, ai sensi dell'articolo 192 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267:

- la finalità è quella descritta in premessa ovvero di rendere produttivi i beni montani del patrimonio indisponibile del Comune, nel caso in essere Malga Fondi;
- l'oggetto è costituito dalla concessione della malga per il periodo 2018-2023 ad un concessionario avente i requisiti tecnici e morali riportati nel bando;
- le clausole sono quelle riportate nella bozza di contratto allegata alla presente determina;
- la modalità di scelta del contraente è quella della procedura aperta (asta pubblica), preceduta da bando di gara secondo lo schema allegato alla presente;
- il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta più elevata rispetto al prezzo a base d'asta;
- la forma del contratto è quella della forma pubblica amministrativa;

Dato atto, ai sensi dell'articolo 147- bis, comma 1, del vigente Decreto Legislativo n. 267/2000, della regolarità della presente determinazione e della correttezza dell'azione amministrativa che si persegue con la stessa";

Dato Atto ai sensi dell'articolo 147- bis, comma 1, del vigente Decreto Legislativo n. 267/2000, della regolarità della presente determinazione e della correttezza dell'azione amministrativa che si persegue con la stessa";

Visto il Decreto Legislativo n. 33 in data 14/03/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

Dato atto di:

- a) aver rispettato le varie fasi del procedimento ai sensi della Legge n. 241/1990 e della normativa specifica e della relativa tempistica;
- b) di aver verificato, nel corso delle diverse fasi del procedimento, l'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi da parte del responsabile dell'istruttoria;
- c) di essersi attenuto alle Misure di prevenzione della corruzione, previste nel Piano triennale di prevenzione della corruzione in vigore presso l'Ente;
- d) dei presupposti e delle ragioni di fatto, oltre che delle ragioni giuridiche sottese all'adozione del provvedimento;

Richiamato l'articolo 107, terzo comma della legge n. 267/2000 nel quale è previsto che sono attribuiti ai dirigenti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dai medesimi organi

Richiamato l'articolo 109 comma 2 della legge n. 267/2000 che testualmente recita che nei Comuni privi di personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui all'articolo 107, comma 2 e 3, fatta salva l'applicazione dell'articolo 97 comma 4) lettera d) , possono essere attribuite a seguito di provvedimento motivato del Sindaco ai responsabili degli uffici o dei servizi indipendentemente dalla loro qualifica anche in deroga ad ogni diversa disposizione

Richiamati i seguenti atti :

- il decreto del Sindaco prot. 2001 del 27.05.2014 a mezzo del quale sono state conferite le funzioni ai responsabili dei servizi a norma dell'art 50 comma 10 del Testo Unico n. 267 del 18.08.2000;
- il vigente regolamento comunale per la disciplina dei contratti;
- il vigente regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e servizi approvato con delibera di Giunta Comunale n. 57 in data 07.09.2001;
- il Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000
- il Decreto Legislativo n. 163 del 12/04/2006

Richiamate

- le deliberazioni di Consiglio Comunale n. 6 del 16.03.2017 con le quali è stato approvato il DUP 2017/2018/2019;
- la deliberazione di C.C. n. 7 del 16/3/2017 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2017;
- la deliberazione di G.C. n° 26 del 16/03/2017 di approvazione del PEG 2017 ed assegnazione delle relative risorse a questo Settore;
- la deliberazione di G.C. n° 62 del 24/07/2017, immediatamente esecutiva, di integrazione del PEG 2017 ed assegnazione di ulteriori risorse a questo Settore;

DETERMINA

per le motivazioni indicate nella parte espositiva,

- **di recepire** le premesse come parte integrante e sostanziale della presente determina;
- **di procedere** alla individuazione del concessionario di malga **Fondi** per il periodo **2018-2023** mediante procedura aperta, ai sensi degli artt. 3, 59, 60 ed 95 del D.Lgs 18/04/2016 n. 50 in quanto compatibili con il contratto - concessione di bene immobile e di aggiudicare la concessione con il criterio dell'offerta più elevata rispetto al prezzo a base d'asta;
- **di approvare** i seguenti allegati contenenti tutti gli elementi, le procedure e modalità per l'effettuazione dell'aggiudicazione della concessione; :
 - bando di gara (all. sub. A);
 - schema di concessione contratto (all. sub. B);
- **di dare atto** che le condizioni di cui all'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 sono quelle indicate in premessa;
- **di dare seguito** agli adempimenti previsti dalla vigente normativa per la conclusione del contratto nella forma e con le clausole indicate in narrativa, dando atto che il Responsabile del Settore Tecnico stipulerà il contratto medesimo in rappresentanza dell'Amministrazione Comunale, a ciò

autorizzato dal provvedimento sindacale n. 2001 prot. del 27/05/2014 e lo stesso sarà rogato dal Segretario Comunale in forma pubblica amministrativa;

- **di procedere** alla pubblicazione dei dati sul bene immobile da affidare in concessione ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs n. 33/2013, modificato dal D. Lgs. n. 97/2016.

Il Responsabile del Settore Tecnico
f.to geom. Loris Sandonà

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa **favorevole**, ai sensi dell'art. 147 – bis, comma 1, del vigente Decreto Legislativo n° 267/2000, sul presente atto

Caltrano 22/12/17

Il responsabile del Settore Tecnico
f.to Geom. Loris Sandonà

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E VISTO DI COPERTURA FINANZIARIA

Il Presente provvedimento:

- ☐ Non comporta riflessi diretti/indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.
☐ Ai sensi dell'art. 147/bis del D.Lgs. n. 267/2000 attesta la regolarità contabile
Ai sensi dell'art. 151, comma 4, e 147/bis del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000 attesta la copertura finanziaria.
Registrato impegno contabile n ...//.... In data//.....

Caltrano
27.12.17

Il responsabile del Settore Finanziario
Rag. Franco Nicoletti

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per giorni 15 consecutivi dal 03.01.2018

Il Funzionario Incaricato
f.to Emilia D'Adam

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Caltrano li 03.01.2018

Il Funzionario Incaricato
f.to Emilia D'Adam



COMUNE DI CALTRANO

Provincia di Vicenza

Piazza Dante n.8 - 36030 CALTRANO (VI)
c.f. 84000910244
p.iva 00541820247
Codice Univoco Ufficio per fatturazione: 6AYMJJ
PEC : comune.caltrano.vi@pecveneto.it

Settore: TECNICO
n.tel. 0445/892866
n.fax 0445/395506
email: lavori@comune.caltrano.vi.it



Prot. _____

Caltrano, _____



OGGETTO: CONCESSIONE DELLA STRUTTURA RURALE “MALGA FONDI” ED ANNESSI TERRENI AD USO PASCOLO.

BANDO D'ASTA PUBBLICA

L'Amministrazione comunale di Caltrano,

AVVISA

che intende **concedere l'uso** della struttura rurale, denominata “MALGA FONDI”, ed annessi terreni ad uso pascolo per un periodo di n. **6 (sei) anni**, affinché le superfici vengano opportunamente pascolate, al fine di permettere il mantenimento delle caratteristiche ecologiche, ambientali e paesaggistiche dell'area, favorendo la fruizione turistico-naturalistica e la salvaguardia del territorio montano.

La malga **Fondi** fa parte del patrimonio silvo-pastorale indisponibile del Comune di Caltrano e costituisce un unico corpo fondiario di complessivi ha **35,29** con una superficie pascoliva, nuda ed arborato-cespugliata, di circa **30.04** ha.

In particolare è composta dalle seguenti superfici:

Fg	Mapp.	Qualità di cultura catastale	Superficie intero mappale mq	Superficie malga mq	Pascolo (SAU) mq	Bosco mq	Improduttivo mq
5	9/p	Pascolo	71.737	8.504	8.504		
5	10/p	Pascolo	22.783	19.884	16.643	3.241	
6	2/p	Incolto produttivo	363.978	8.022	3.381	4.387	254
6	8/p	Incolto produttivo	64.849	23.370	22.190	1.180	
6	9	Pascolo	17.463	17.463	14.416	3.047	
6	12/p	Pascolo	141.958	55.021	39.443	11.480	4.095
6	13	Ente Urbano	19.508	19.508	18.200		1.308
6	15/p	Pascolo	107.737	44.657	32.015	9.318	3.324
6	16/p	Pascolo	159.091	151.857	141.609	8.961	1.290
9	2/p	Pascolo	27.932	112	112		
10	2/p	F.R. (Pozza abbeveraggio)	289	15			15
10	9/p	Pascolo	280.640	1.875	1.805		70
10	14/p	Pascolo	115.844	2.612	2.082		424
		TOTALE		352.900	300.400	41.720	10.780

Tale superficie è al lordo delle aree utilizzate per strade, sentieri, aree di sosta o attrezzate, cave, capanni per l'attività venatoria, pozze di abbeveraggio, pertinenze di fabbricati comunali ed eventualmente esistenti e le altre aree che il comune intende utilizzare per la realizzazione di opere

Dovrà inoltre perseguire:

- il risparmio delle risorse energetiche e dei consumi idrici;
- l'impiego di soluzioni tecnologiche atte a contenere gli impatti ambientali;
- la limitazione dell'impiego di prodotti pericolosi per la salute dell'uomo e per l'ambiente;
- la minimizzazione della produzione di rifiuti e l'aumento della frazione riciclabile.

3. CONDIZIONI PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA MALGA FONDI

Utilizzo della malga: la malga verrà concessa per l'allevamento di bestiame costituito da **bovini**.

Sono ammessi bovini da latte, bovini da carne e inoltre:

- equini, ovini, caprini fino ad un massimo del **10%** del carico;
- tori da riproduzione fino ad un massimo del **5%** del carico.

Lo sfruttamento della malga per scopi agrituristici e/o per la vendita di prodotti extra aziendali o per servizi non strettamente correlati alla funzione produttiva vanno espressamente e separatamente valutati ed autorizzati dal Comune. Essi danno titolo ad un diverso e distinto canone.

L'autorizzazione all'agriturismo potrà essere rilasciata solo se l'operatore è in possesso dei necessari requisiti compresa l'iscrizione nell'apposito registro provinciale.

Durata della concessione: anni 6.

Il periodo annuale di utilizzo della malga inizia il 1° maggio e termina il 31 ottobre, mentre la monticazione del bestiame inizia il giorno 1° giugno e termina il 30 settembre di ciascun anno.

La concessione cesserà di diritto e di fatto allo scadere del termine di durata della stessa, e cioè il 31.10.2023, senza bisogno di preavviso o disdetta.

Canone annuo minimo richiesto: € 11.500,00 (undicimilacinquecento/00) corrispondente a 250,00 €/UBA.

Il canone annuo sarà rivalutato annualmente, se in aumento, in base alla variazione assoluta, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, accertato dall'ISTAT e pubblicato sul sito web ufficiale (<http://www.istat.it/it/archivio/30440>).

A tal fine varrà il riferimento tra la base dell'anno precedente (fatta 100) ed il coefficiente di raccordo per il mese di giugno dell'anno corrente.

Deposito cauzionale definitivo richiesto: una annualità del canone concessorio.

Soggetti partecipanti: All'asta possono partecipare le aziende esercenti attività agricole, sia in forma individuale che associata, regolarmente iscritte al Registro delle imprese di cui all'art. 2 del D. Lgs. 18.05.2001, n° 228.

Altre condizioni di utilizzo della malga

- L'utilizzo della malga dovrà essere effettuato nel rispetto del disciplinare tecnico-economico approvato dalla Comunità Montana "Dall'Astico al Brenta" con delibera della propria Giunta n. 14 del 9.04.2002, in attuazione della deliberazione di Giunta Regionale n. 428 del 13.02.1997 nonché, per quanto compatibili, quelle del disciplinare tecnico-economico per l'utilizzazione delle malghe, approvato dal consiglio comunale con deliberazione n. 5 del 23.01.1991 (di seguito anche denominato "Disciplinare"), del codice di Buona Pratica Agricola, nonché degli usi e consuetudini locali.
- La destinazione d'uso prevalente sarà quella di **pascolo bovino**; l'allevamento di specie diverse da quelle indicate dovrà essere preventivamente ed espressamente autorizzato dal concedente, secondo i limiti di cui al punto 3 del presente bando.
- Il **carico massimo** consentito sarà di **46 U.B.A (+/- 5%)** secondo le tabelle di ragguaglio e relative tolleranze previste dal "Disciplinare"; ogni variazione del carico massimo consentito dovrà essere preventivamente ed espressamente autorizzata dal concedente e dall'Unità Operativa Forestale Ovest di Vicenza.
- Il concessionario è tenuto a caricare la malga con bestiame di sua proprietà. La **percentuale minima di proprietà** è pari al **50% del carico** consentito.
- Il bestiame monticato dovrà essere custodito in condizioni di sicurezza. Sono a carico del concessionario tutte le azioni e misure da adottare per la prevenzione della predazione da grandi carnivori e/o cani randagi degli animali al pascolo, nonché per la salvaguardia del bestiame stesso da danni provocati dal traffico veicolare. In particolare il concessionario dovrà dotare la malga di adeguate

recinzioni (per esempio elettrificate) per la custodia e la protezione degli animali nelle ore notturne. Il concessionario non potrà in alcun caso richiedere risarcimenti al Comune di Caltrano per danni causati da predatori o da veicoli in transito al proprio bestiame. La mancata o inadeguata adozione delle misure di prevenzione potrà essere motivo di risoluzione della concessione. Il Comune rimane a disposizione del concessionario per assistenza tecnica e consulenza in materia di difesa e prevenzione degli animali da grandi carnivori e/o cani randagi.

- E' vietato il pascolo e lo stazionamento prolungato del bestiame in appezzamenti circoscritti e ristretti, vicino a strade e sentieri nonché all'interno del bosco e nelle aree prative non concesse.
- I pascoli saranno consegnati nello stato in cui si trovano.
- Il concessionario è **obbligato** ad eseguire annualmente l'**estirpazione dal pascolo delle piante infestanti** prima che producano il seme, il taglio in prefioritura di ortiche e veratro ovvero altre specie infestanti, la pulizia e la **manutenzione delle pozze di abbeveraggio esistenti**, la **disinfezione dei depositi di acqua potabile**, la manutenzione delle recinzioni, ecc., così come previsto dal "Disciplinare". Ad ogni inizio stagione, in occasione della consegna della malga, saranno stabiliti e quantificati gli interventi di manutenzione e di miglioramento che il concessionario dovrà eseguire a proprio carico: annualmente andrà effettuata la manutenzione straordinaria, ovvero il taglio di arbusti e di rinnovazione forestale, su almeno 1/5 della superficie dell'alpeggio.
- Il concessionario è tenuto a provvedere allo svuotamento della vasca a tenuta che raccoglie gli scarichi dell'abitazione presso lo Stallone ed al regolare smaltimento del suo contenuto.
- I rifiuti di qualsiasi natura dovranno essere obbligatoriamente trasportati e depositati nei punti di raccolta autorizzati.
- Qualsiasi opera di carattere straordinario che il concessionario intenderà eseguire, dovrà essere preventivamente ed espressamente autorizzata dal concedente.
- La malga **non** può essere né in tutto, né in parte subaffittata o sub concessa pena la revoca della concessione.
- Le attrezzature, gli impianti mobili, se non in dotazione alla malga al momento della consegna, ed eventuali oneri per i servizi in rete, rimarranno rispettivamente di proprietà o a carico del concessionario.
- Per il fabbisogno di combustibile della malga, compresa la lavorazione del latte in malga per l'intera stagione monticaria (lavorazione svolta continuativamente per almeno la metà dei giorni di monticazione) è concesso un quantitativo annuale di legna da ardere, proveniente da conifere, nocciolo e salicione (piante vive e/o morte) che sarà assegnata da un tecnico incaricato dall'amministrazione comunale nel patrimonio silvopastorale di Caltrano, preferibilmente nell'ambito della particella malghiva (n. 59), ed il cui prelievo (taglio, esbosco e trasporto) sarà a carico del concessionario.

Il quantitativo annuale assegnato sarà di:

- 1 q.le/UBA in caso di lavorazione del latte ed utilizzo della legna per la preparazione della cagliata, con un massimo di 50 q.li/anno;
- 0,5 q.li/UBA in caso di lavorazione del latte ed utilizzo del gas per la preparazione della cagliata, con un massimo di 25 q.li/anno;
- 0,2 q.li/UBA in caso di mancata lavorazione del latte.

Nel quantitativo assegnato rientreranno anche le piante arbustive tagliate per la manutenzione del pascolo.

- Il concessionario si obbliga ad aderire all'iniziativa annuale di promozione turistica e dei prodotti lattiero caseari organizzata dal Comune di Caltrano, denominata "**Visita Malghe**", programmata, di norma, nell'ultimo sabato di agosto, mettendo a disposizione ed aprendo agli ospiti del Comune i locali della malga per una visita degli stessi.

Riduzioni del canone di concessione

Il canone di concessione potrà essere ridotto annualmente nelle misure sotto indicate, qualora il concessionario effettui le seguenti attività:

- sola produzione continuativa del latte in malga con vendita dello stesso per l'intera stagione, impiegando almeno la metà del carico zootecnico: riduzione del 10%;
 - produzione continuativa del latte in malga e trasformazione dello stesso in formaggi e latticini, impiegando almeno la metà del carico zootecnico: riduzione del 20%;
- Le riduzioni non saranno riconosciute qualora, a seguito degli accertamenti che effettuerà il personale di vigilanza, non risultassero soddisfatte le condizioni sopra indicate;

- adesione all'iniziativa promossa dal Comune denominata "Visita malghe" con apertura dei locali agli invitati e messa a disposizione di prodotti per ristoro: riduzione del 2%.

Contratto di concessione

La concessione sarà regolata da apposita convenzione-contratto (allegata al presente bando -**All. 3**- a formarne parte integrante) che disciplinerà in modo dettagliato tutte le condizioni e prescrizioni necessarie alla conduzione della malga. La stipula della convenzione avverrà in deroga ai patti agrari con l'assistenza delle organizzazioni sindacali di categoria delle parti contraenti.

Il Comune si riserva la facoltà di revocare in qualunque momento la concessione e risolvere la convenzione-contratto, anche con effetto immediato, per preminenti motivi di pubblico interesse e di esercizio dell'uso civico, dandone avviso al concessionario a mezzo raccomandata a/r. o PEC.

Sono fatti salvi i diritti di terzi.

Il contratto verrà redatto nella forma pubblica amministrativa e sarà pertanto soggetto a registrazione.

Le spese di segreteria sono stimate in € 500,00 alle quali vanno aggiunte le spese di registro (valore contratto x 2% es.: € 11.500 x 6 anni = € 69.000 x 2% = € 1.380,00) e le marche da bollo.

4. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

Si invitano gli interessati alla gara a presentare offerta alla sede del Comune di Caltrano – Piazza Dante, 8 – 36030 Caltrano (VI) .

Le offerte dovranno pervenire alla sede indicata **entro e non oltre le ore 12.00** del giorno **venerdì 19 GENNAIO 2018**.

Saranno escluse dalla gara le offerte che perverranno oltre tale data (non farà fede la data del timbro postale).

Il plico contenente l'offerta, chiuso, sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, riportante all'esterno la dicitura "**Offerta per la concessione della malga denominata "Malga Fondi"**" dovrà contenere al suo interno la seguente documentazione:

- Busta n. 1, chiusa, sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, recante all'esterno la dicitura: "**Malga Fondi - Documentazione Amministrativa**".
- Busta n. 2, chiusa, sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, recante all'esterno la dicitura: "**Malga Fondi - Offerta Economica**".

In ciascuna busta dovranno essere contenuti i documenti di seguito specificati:

Busta n. 1 - Documentazione Amministrativa:

A. Domanda di ammissione alla gara, redatta su modulo allegato al presente bando (**all. 1**), sottoscritta dal legale rappresentante, corredata da fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore, nella quale il concorrente dovrà dichiarare, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000:

- gli estremi di iscrizione della ditta al Registro delle imprese istituito presso la CCIAA con la specificazione del tipo di attività per la quale l'iscrizione è stata rilasciata, nonché tutti i dati identificativi dell'iscrizione (numero e data, durata della ditta/data termine, forma giuridica, titolari, direttori tecnici, amministratori);
 - di non trovarsi nelle condizioni di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., ovvero in altre situazioni previste dalla legge che impediscano di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
 - di essere in regola con il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, nonché delle imposte e tasse;
 - di essere in regola con la normativa sul diritto al lavoro dei disabili (L. 12/3/99, n. 68);
 - di adempiere agli obblighi connessi con le disposizioni in materia di sicurezza, prevenzione e protezione dei lavoratori sui luoghi di lavoro di cui al D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.
 - il numero di capi in proprietà (che dovrà essere pari ad almeno il 50% del carico).
- Dovrà dichiarare, altresì,:

- di essersi recato sul posto ed aver preso visione e conoscenza delle strutture e pertinenze della malga in oggetto;
- di accettare in modo incondizionato e senza riserve tutte le norme e condizioni di cui al presente bando;
- di attenersi, in caso di aggiudicazione:
- alle condizioni previste dal disciplinare tecnico-economico approvato dalla Comunità Montana "Dall'Astico al Brenta" con delibera della propria Giunta n. 14 del 9.04.2002, in attuazione della deliberazione di Giunta Regionale n. 428 del 13.02.1997 nonché, per quanto compatibili, quelle del

disciplinare tecnico-economico per l'utilizzazione delle malghe, approvato dal consiglio comunale con deliberazione n. 5 del 23.01.1991, alla normativa generale che regola tale settore ed al codice di Buona Pratica Agricola, nonché agli usi e consuetudini locali;

- di impegnarsi a presentare, nel caso di aggiudicazione, tutta la documentazione richiesta, entro i termini prefissati, per la stipula del contratto concessione;
- di accettare sin d'ora tutti i contenuti del contratto concessione che verrà stipulata nel caso di aggiudicazione;
- di accettare le eventuali prescrizioni e/o direttive che saranno impartite dalla Amministrazione concedente per il tramite dei propri uffici.

B. Attestazione di proprietà del bestiame, corredata da idonea documentazione attestante il possesso del requisito (libri di stalla, certificati sanitari). In caso di raggruppamento di imprese la dichiarazione di cui sopra dovrà essere presentata da ciascuna impresa raggruppata.

In caso di aggiudicazione ad un raggruppamento temporaneo le imprese raggruppate devono produrre mandato speciale unitario irrevocabile, con rappresentanza, ad una di esse, indicata quale impresa capogruppo, redatto in forma di atto pubblico.

C. Cauzione provvisoria - di Euro **230,00** (euro duecentotrenta/00), pari al 2% dell'importo a base di gara da prestarsi in contanti, o tramite assegno circolare intestato al comune di Caltrano ovvero mediante versamento effettuato presso la TESORERIA COMUNALE – UNICREDIT BANCA S.P.A. – AGENZIA DI CALTRANO – CODICE IBANIT: **IT71G0200860220000002791641**

Busta n. 2 - Offerta Economica:

Proposta di canone di concessione annuo pari o in aumento rispetto al canone posto a base di gara, espressa in cifre ed in lettere, sottoscritta dal legale rappresentante, redatta secondo il modulo allegato (**all.3**) e regolarizzata ai fini dell'imposta di bollo.

In caso di raggruppamento di imprese l'offerta economica dovrà essere sottoscritta da tutti i rappresentanti legali delle imprese partecipanti al raggruppamento.

Il concorrente si impegnerà a mantenere valida e vincolante la proposta di canone per 120 giorni consecutivi a decorrere dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte.

5. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicazione avverrà con il **criterio dell'offerta più elevata** ovvero a favore del concorrente la cui offerta risulti la più alta tra quelle presentate e comunque superiore al prezzo a base di gara.

Le offerte verranno valutate dalla Commissione di gara, in seduta pubblica, presso il Comune di Caltrano, il giorno **LUNEDÌ 22 GENNAIO 2018 a partire dalle ore 17:30** e si svolgeranno in seduta pubblica.

6. DISPOSIZIONI VARIE

Il Comune di Caltrano si riserva la facoltà di procedere all'aggiudicazione della concessione anche in presenza di una sola offerta.

Si precisa infine che nulla è dovuto ai concorrenti partecipanti alla gara, neppure a titolo di rimborso spese, per la presentazione dell'offerta.

Il concessionario cessante, purché partecipante alla gara, potrà esercitare, a parità di prezzo, il diritto di prelazione.

Ai sensi del D. Lgs. n. 196/03, si informa che i dati forniti dai concorrenti sono trattati dal Comune di Caltrano, quali titolari, per le finalità connesse alla gara e l'eventuale successiva stipula e gestione delle relative convenzioni. Gli interessati hanno la facoltà di esercitare i diritti previsti dall'art. 13 della legge citata.

Per eventuali chiarimenti o informazioni è possibile contattare l'Ufficio Tecnico Comunale nella persona del Responsabile del Settore geom. Loris Sandonà, tel. 0445-892866 – mail lavori@comune.caltrano.vi.it

Il Responsabile del Settore Tecnico
geom. Loris Sandonà
FIRMATO DIGITALMENTE

ALLEGATO 1

Affidamento in concessione della struttura rurale
"MALGA FONDI" ed annessi terreni ad uso pascolo
di proprietà del **COMUNE DI CALTRANO**

ISTANZA E DICHIARAZIONI

prodotte ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. N. 445/2000

Il sottoscritto _____
nato a _____ il _____
residente a _____ via _____
in qualità di q titolare, q legale rappresentante, q altro _____
della ditta _____
con sede a _____ via _____
P.IVA _____ C.F. _____

in riferimento al pubblico incanto per la "CONCESSIONE DELLA STRUTTURA RURALE DI **MALGA FONDI** ED ANNESSI TERRENI AD USO PASCOLO 2018-2023" chiede di poter partecipare alla gara per l'affitto della struttura rurale suindicata e contestualmente, consapevole delle pene stabilite per le dichiarazioni mendaci dall'art. 496 del Codice Penale,

DICHIARA

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 consapevole delle conseguenze e sanzioni previste dagli artt. 75 e 76 del citato D.P.R., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate nonché delle altre conseguenze previste dalla vigente normativa in materia di contratti pubblici relativi a lavori, assumendosene la piena responsabilità,

a) di avere il potere di rappresentanza dell'azienda concorrente in forza:

q della diretta titolarità dell'azienda individuale;

q dello Statuto della Società datato _____;

q del verbale del Consiglio di Amministrazione in data _____;

q (altro) _____;

b) di essere pienamente capace a contrarre e di non aver riportato condanne penali che comportino la perdita o la sospensione di tale capacità;

c) di non essere stato interdetto, inabilitato o fallito e che a proprio carico non sono in corso procedure per la dichiarazione di alcuni di tali stati;

d) che l'azienda agricola rappresentata ha forma di:

q impresa individuale;

q società a responsabilità limitata;

q società in nome collettivo;

q cooperativa;

q (altro) _____;

ha sede legale in _____ (Prov. ____)

Via _____ n. _____, partita IVA _____, Codice Fiscale _____
e che i legali rappresentanti sono, oltre al sottoscritto dichiarante,
anche i Signori:

_____ nato a _____ (Prov. ____)

il ____/____/____ quale _____;

_____ nato a _____ (Prov. ____)

il ____/____/____ quale _____;

e) che l'azienda è regolarmente iscritta al Registro delle imprese agricole di cui all'art. 2 del D.Lgs. 18.05.2001, n. 228, presso la Camera di Commercio di _____;

f) che a carico dell'azienda non risulta pendente nessuna procedura di fallimento o di liquidazione coatta, di amministrazione controllata o di concordato preventivo, né è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

g) che non sussistono a proprio carico, né dei propri conviventi, procedimenti in corso per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27.12.1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31.05.1965, n. 575;

h) di non essersi trovato, nel corso dell'ultimo quinquennio, con riferimento alla data di pubblicazione del bando di gara oggetto di affidamento, in condizioni di risoluzione di contratto con amministrazioni pubbliche a causa di inadempimenti contrattuali;

i) di non essersi trovato, nel corso dell'ultimo quinquennio, con riferimento alla data di pubblicazione del bando di gara oggetto di affidamento, in situazioni di contenzioso con Amministrazioni affidanti;

j) di non essere incorso in inadempimenti contrattuali o in ripetute sanzioni amministrative per violazione di obblighi inerenti la corretta gestione di malghe;

k) che l'azienda non è incorsa in sanzioni amministrative comminate da Organismi di vigilanza e controllo per violazioni alle norme igienico-sanitarie inerenti alla corretta gestione di malghe oppure di essere in regola con i pagamenti delle sanzioni amministrative comminate da Organismi di vigilanza e controllo per violazioni alle norme igienico-sanitarie inerenti alla corretta gestione di malghe;

l) di aver svolto negli ultimi cinque anni seguenti servizi analoghi a quello del presente bando in una zona classificata montana (specificare: _____);

m) di aver preso conoscenza e di accettare incondizionatamente, tutte le condizioni indicate sia nel bando di gara che nel disciplinare tecnico-economico approvato dalla Comunità Montana "Dall'Astico al Brenta" con delibera della propria Giunta n. 14 del 9.04.2002, in attuazione della deliberazione di Giunta Regionale n. 428 del 13.02.1997 nonché, per quanto compatibili, quelle del disciplinare tecnico-economico per l'utilizzazione delle malghe, approvato dal consiglio comunale di Caltrano con deliberazione n. 5 del 23.01.1991, e di attenersi alla normativa generale che regola tale settore ed al codice di Buona Pratica Agricola, nonché agli usi e consuetudini locali;

n) di aver preso atto che la superficie in concessione indicata nel bando di gara pubblicato non è probatoria dell'effettiva area pascolabile né di quella computabile ai fini di eventuali dichiarazioni o istanze prodotte dal concessionario, e che pertanto la concessione è a corpo e non a misura, ed è compito esclusivo del concessionario stabilire e/o calcolare l'effettiva superficie a pascolo ai fini di eventuali domande di contributo e/o a qualsiasi altro fine;

o) di impegnarsi a stipulare il contratto di concessione con clausole in deroga alle norme vigenti in materia di contratti agrari, e con l'assistenza di una delle organizzazioni provinciali di categoria, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 23 della legge n. 11 del 11/02/1971, come modificato dall'art. 45, comma 1, della legge n° 203 del 03/05/1982;

p) di essere a perfetta conoscenza, perché recatosi sul posto in sopralluogo ed aver preso conoscenza diretta, dello stato, delle caratteristiche nonché delle condizioni in fatto ed in diritto in cui si trovano attualmente le strutture ed i fabbricati che compongono Malga Fondi e di averne tenuto conto all'atto della formulazione dell'offerta;

q) che l'azienda è regolarmente iscritta all'I.N.A.I.L. sede di _____ pos. _____ e all' I.N.P.S. sede di _____ pos. _____ e che la medesima è in regola con gli obblighi derivanti dai versamenti dei contributi previdenziali dovuti ai sensi di legge;

r) che l'azienda è in regola con gli obblighi previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 in materia di sicurezza degli ambienti di lavoro;

s) che l'azienda non è incorsa nei due anni precedenti alla data della gara nei provvedimenti previsti dall'art. 44 del D.Lgs 25.7.1998, n. 286 sull'immigrazione per gravi comportamenti ed atti discriminatori;

t) che l'azienda non è tenuta al rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, in base alla legge 12.03.1999, n. 68, avendo alle dipendenze un numero di lavoratori inferiore a quindici,

oppure

che la ditta è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili e di aver ottemperato alle norme previste dalla legge 12.3.1999, n. 68;

u) che non sussistono rapporti di controllo con altre aziende concorrenti alla medesima gara determinati ai sensi dell'art. 2359, comma 1, del Codice Civile;

v) di avere in proprietà, alla data della presente domanda di partecipazione, n. _____ capi bovini, pari ad almeno al 50% del carico, (allegare libro di stalla o certificati sanitari).

_____, li _____

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

1 Le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da produrre agli organi dell'amministrazione pubblica o ai gestori o esercenti di pubblici servizi sono sottoscritte dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore. La copia fotostatica del

documento è inserita nel fascicolo. La mancanza della fotocopia del documento di identità è causa di esclusione

ALLEGATO 2

Marca da bollo da € 16,00

Spett.le
COMUNE DI CALTRANO
Piazza Dante, 8
36030 CALTRANO (VI)

Oggetto: Affidamento in concessione della struttura rurale “**MALGA FONDI**” ed annessi terreni ad uso pascolo

Offerta economica.

Il Sottoscritto _____
nato a _____ PR _____ il _____ e residente a _____
_____ in Via _____ n. ____ C.F. _____
_____ Partita I.V.A. n. _____
in qualità di q titolare, q legale rappresentante, q altro _____
della ditta _____
con sede a _____ via _____
P.IVA _____ C.F. _____

offre il seguente canone annuo di concessione:

- € _____ (in cifre);
- Euro _____ / _____ (in lettere).

Il sottoscritto si impegna a mantenere valida e vincolante l'offerta per 120 giorni consecutivi a decorrere dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte.

Firmato

Luogo e data

COMUNE DI CALTRANO
PROVINCIA DI VICENZA
REPUBBLICA ITALIANA

SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE DELLA STRUTTURA RURALE "MALGA FONDI" ED ANNESSI TERRENI AD USO PASCOLO SITA NEL PATRIMONIO SILVOPASTORALE DEL COMUNE DI CALTRANO (VI)

n° _____ rep

L'anno duemiladiciotto, il giorno _____ del mese di _____ (___/___/2017), in Caltrano (VI) presso la Sede Municipale – Piazza Dante n. 8. -----
 Avanti a me dott.ssa Caterina Tedeschi, Segretario Generale del Comune di Caltrano, autorizzato a rogare tutti i contratti nei quali il Comune è parte, ai sensi dell'art. 97, comma 4 – lett. C) del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, non assistito dai testimoni, la cui presenza non è stata richiesta da me, Ufficiale rogante, né dalle parti comparenti, le quali sanno e possono leggere e scrivere, si sono personalmente costituiti i Signori:

Da una parte:

Loris Sandonà, nato a Caltrano (VI) il 7/05/1957, il quale interviene nel presente atto non per sé, ma nella sua qualità di Responsabile del Settore Tecnico del **COMUNE DI CALTRANO**, autorizzato alla stipulazione del presente atto dal vigente Regolamento Comunale sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi e in forza del decreto del Sindaco in data 9.06.2009 prot. 3158 e domiciliato, per la funzione esercitata, presso il Comune di Caltrano, Piazza Dante n. 8, codice fiscale 84000910244, che nel contesto dell'Atto verrà chiamato per brevità anche "Comune";

Dall'altra parte: -

a) _____, nato a _____ (___), il _____, residente a _____ (___), in via _____ n. ___, C.F. _____, legale rappresentante dell'azienda _____ p. IVA _____ che nel proseguimento dell'Atto sarà chiamato per brevità anche "concessionario".

b) _____ nato a _____ (___) il _____, C.F. _____, funzionario dell'organizzazione _____ di _____ che interviene in questo atto quale rappresentante sindacale del sig. _____.

Detti Comparenti, della cui identità personale sono certo, mi chiedono di ricevere questo atto, ai fini del quale:

premesso

- che tra i beni patrimoniali indisponibili del Comune di Caltrano, rientra il complesso pascolivo denominato "**Malga Fondi**";
- che il territorio in argomento è sempre stato caratterizzato dall'unitarietà e omogeneità sia sotto l'aspetto agro zootecnico che ambientale;
- che, con _____ n. _____ del _____, veniva disposto di dare in concessione, a seguito di indizione di gara, la suddetta malga;
- che, a seguito dello svolgimento della gara, la concessione della predetta malga è stata assegnata a _____.
- che il concessionario ritiene di farsi assistere nella stipula del presente contratto dall'organizzazione di categoria ed in particolare dal sig _____ dell'Associazione _____

Tutto ciò premesso, tra le parti, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 - Oggetto

Il Comune di Caltrano affida in concessione a _____ la struttura rurale denominata "**Malga Fondi**", come unico ed omogeneo comprensorio pascolivo, catastalmente censito come segue:

Fg	Mapp.	Qualità di cultura catastale	Superficie intero mappale	Superficie malga	Pascolo (SAU)	Bosco mq	Improduttivo mq
----	-------	------------------------------	---------------------------	------------------	---------------	----------	-----------------

			mq	mq	mq		
5	9/p	Pascolo	71.737	8.504	8.504		
5	10/p	Pascolo	22.783	19.884	16.643	3.241	
6	2/p	Incolto produttivo	363.978	8.022	3.381	4.387	254
6	8/p	Incolto produttivo	64.849	23.370	22.190	1.180	
6	9	Pascolo	17.463	17.463	14.416	3.047	
6	12/p	Pascolo	141.958	55.021	39.443	11.480	4.095
6	13	Ente Urbano	19.508	19.508	18.200		1.308
6	15/p	Pascolo	107.737	44.657	32.015	9.318	3.324
6	16/p	Pascolo	159.091	151.857	141.609	8.961	1.290
9	2/p	Pascolo	27.932	112	112		
10	2/p	F.R. (Pozza abbeveraggio)	289	15			15
10	9/p	Pascolo	280.640	1.875	1.805		70
10	14/p	Pascolo	115.844	2.612	2.082		424
		TOTALE		352.900	300.400	41.720	10.780

Tale superficie è al lordo delle aree utilizzate per strade, sentieri, aree di sosta o attrezzate, cave, capanni per l'attività venatoria, pozze di abbeveraggio, pertinenze di fabbricati comunali ed eventualmente esistenti e le altre aree che il comune intende utilizzare per la realizzazione di opere pubbliche o manifestazioni (allargamenti stradali, aree di sosta o attrezzate etc.) e per l'accesso alle superfici boscate

La determinazione della superficie a pascolo è inoltre da intendersi del tutto indicativa e non può essere utilizzata per l'ottenimento di indennità o richieste di contributi vari.

L'eventuale esatta determinazione della superficie a pascolo rimane ad esclusivo onere del concessionario.

Sono inclusi nella concessione i fabbricati esistenti all'interno del comprensorio pascolivo come sotto descritti:

C. Fabbricati del Comune di Caltrano (VI)

Sez. U Fg. VI Part.IIa 13 sub. 1 Cat. D10 Cl. / (locali lavorazione, depositi, porcilaia, stallone)

Sez. U Fg. VI Part.IIa 13 sub. 2 Cat. A03 Cl. 1 sup. catast. mq. 140
(abitazione gestore)

con una superficie catastale di **1.95** ha circa, adibita parte a fabbricato con le relative pertinenze (mq. 470) e restante a pascolo.

Il tutto costituisce un corpo fondiario privo di recinzioni fisse.

La malga viene concessa per l'allevamento di bestiame costituito da **bovini**;

Sono ammessi bovini da latte, bovini da carne e:

- equini, ovini, caprini fino ad un massimo del **10%** del carico;
- tori da riproduzione fino ad un massimo del **5%** del carico.

L'allevamento di specie diverse da quelle indicate dovrà essere preventivamente ed espressamente autorizzato dal concedente.

E' fatto obbligo al Concessionario di utilizzare l'immobile in oggetto esclusivamente per lo svolgimento dell'attività per la quale viene concesso.

Lo sfruttamento della malga per scopi agrituristici e/o per la vendita di prodotti extra aziendali o per servizi non strettamente correlati alla funzione produttiva della malga vanno espressamente e separatamente valutati ed autorizzati dal Comune di Caltrano, compatibilmente con gli indirizzi previsti dall'Amministrazione, e danno titolo ad un diverso e distinto canone.

I beni vengono concessi nello stato in cui si trovano.

La malga è allacciata alla rete elettrica, ma non alla rete idrica. Spetterà al concessionario subentrare nel contratto con l'azienda fornitrice del servizio elettrico.

Per quanto non diversamente previsto dalla presente convenzione si applicano le norme regionali vigenti in materia, le disposizioni del disciplinare tecnico-economico approvato dalla Comunità Montana "Dall'Astico al Brenta" con delibera della propria Giunta n. 14 del 9.04.2002, in attuazione della deliberazione di Giunta Regionale n. 428 del 13.02.1997 nonché, per quanto compatibili, quelle del disciplinare tecnico-economico per l'utilizzazione delle malghe, approvato dal consiglio comunale con deliberazione n. 5 del 23.01.1991 (di seguito anche denominato "Disciplinare"), del codice di Buona Pratica Agricola, nonché gli usi e consuetudini locali.

Art. 2 – Determinazione del carico

La monticazione è prevista esclusivamente con bovini. Il carico massimo consentito è fissato in **46** U.B.A. (+/- 5%), secondo le tabelle di ragguaglio riportate nel Disciplinare Tecnico Economico Regionale. Sul carico ammissibile è consentita una tolleranza in più o in meno del 5%. Ogni variazione del carico massimo consentito dovrà essere preventivamente ed espressamente autorizzata dal Settore Servizio Forestale di Vicenza.

Il Concessionario è tenuto a caricare la Malga con bestiame di sua proprietà; la percentuale minima di proprietà è pari al 50% del carico consentito.

Art. 3 – Criteri di utilizzazione dei pascoli

Il concessionario è tenuto ad eseguire tutti gli interventi tecnico-agronomici necessari alla conservazione del patrimonio pascolivo, nel rispetto dei limiti e indirizzi previsti dalle normative vigenti. Il bestiame dovrà essere custodito in condizioni di sicurezza, evitando che il gregge o i cani possano rappresentare un pericolo per gli escursionisti di passaggio.

Il concessionario si impegna a pascolare l'intera superficie utilizzabile della malga compresa all'interno della particella **59** del PRF con l'obbligo di delimitare con recinzione amovibile l'intero perimetro dell'alpeggio;

Si dovrà evitare il pascolo nelle zone di forte pendio nei giorni piovosi e subito dopo la pioggia nonché lo stazionamento del bestiame in prossimità dei sentieri o laddove il cotico erboso presenti segni di danneggiamento.

Al concessionario viene riconosciuto il diritto di abbeverare gli animali utilizzando l'acqua delle esistenti pozze e cisterne presenti.

Il Concessionario dovrà adeguarsi alle pratiche ecocompatibili definite dalle azioni disposte dai regolamenti comunitari e di volta in volta applicabili.

In particolare, il concessionario prende atto che il Comune di Caltrano persegue gli obiettivi di miglioramento fondiario, promozione del territorio e di corretta gestione ambientale.

Per quanto riguarda, in particolare, la concessione dell'unità produttiva in oggetto, il concessionario, nell'esercizio della propria attività, avrà l'obbligo del rispetto di tutte le leggi e norme nazionali e locali vigenti e di quelle che dovessero essere successivamente emanate, con particolare riferimento ai seguenti aspetti ambientali:

- Il concessionario provvederà allo smaltimento dei rifiuti urbani, siano questi classificati pericolosi che non pericolosi, secondo le normative vigenti, avvalendosi del servizio di pubblica raccolta; per quanto attiene all'eliminazione dei rifiuti speciali, anch'essi classificati pericolosi o non pericolosi, si avvarrà di trasportatori e smaltitori regolarmente autorizzati. Egli avrà cura di non costituire stoccaggi di rifiuti all'interno della superficie demaniale, né di miscelare categorie diverse di rifiuti pericolosi ovvero rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi.
- Nel caso di utilizzo di sostanze pericolose, il concessionario provvederà a conservare la scheda di sicurezza del prodotto ed avrà cura di indicare ai fornitori le più corrette regole di comportamento atte ad evitare inquinamenti nell'ambiente. Pertanto, il concessionario è tenuto a dotarsi ed utilizzare adeguati presidi per contenere la diffusione di tali sostanze in caso di emergenze quali sversamenti dovuti a rotture accidentali di serbatoi/contenitori o guasti delle attrezzature.
- Il concessionario presterà particolare cura, nell'esercizio della sua attività, al contenimento dei consumi energetici ed all'impiego di carburanti, provvedendo, pertanto, a tenere in buono stato d'uso macchine ed attrezzature varie impiegate, al fine di ottimizzare il rendimento dei motori e contenere le emissioni gassose derivanti in atmosfera. Anche per quanto riguarda l'utilizzo della risorsa acqua egli presterà particolare attenzione ad eliminare eventuali consumi inutili.

Art. 4 – Misure di prevenzione e tutela del bestiame

Sono a carico del Concessionario tutte le azioni e misure da adottare per la prevenzione dalla predazione da grandi carnivori, lupi e/o cani randagi degli animali al pascolo, nonché dai danni provocati da veicoli in transito. Il concessionario dovrà dotare la malga di adeguate recinzioni (per esempio elettrificate) per la custodia e protezione degli animali. Il concessionario non potrà in alcun caso richiedere risarcimenti al Comune di Caltrano per danni causati al bestiame da predatori o da veicoli.

La mancata o inadeguata adozione di tali misure di prevenzione potrà essere motivo di revoca della concessione da parte del Comune che rimane a disposizione del concessionario per assistenza tecnica e consulenza in materia di difesa e prevenzione degli animali da grandi carnivori e/o cani randagi.

Art. 5 – Interventi di conservazione e manutenzione

Sono a carico del concessionario tutti gli interventi manutentori per la conservazione dei beni della malga nello stato in cui sono consegnati e secondo la rispettiva destinazione d'uso. Gli interventi di manutenzione ordinaria su prato pascolo e sulle infrastrutture, ivi comprese chiudende, pozze e vasche di abbeveraggio, sentieri e segnaletica, estirpazione della flora infestante, etc., dovranno essere eseguiti ogni anno.

Ad ogni inizio stagione, in occasione della consegna della malga, saranno stabiliti e quantificati gli interventi di manutenzione e di miglioramento che il concessionario dovrà eseguire a proprio carico. Qualora il concessionario, decorsi trenta giorni di monticazione, non avesse ancora provveduto ad effettuare gli interventi previsti, il Comune farà eseguire a terzi i lavori necessari rivalendosi sul concessionario per l'intero importo delle spese sostenute.

E' fatto obbligo al Concessionario di comunicare tempestivamente al Comune la necessità di eseguire interventi di manutenzione straordinaria.

Art. 6 – Interventi di miglioramento

Il Concessionario è tenuto a compiere tutti gli interventi di miglioramento sul pascolo indicati nel Bando di gara e precisati per qualità ed entità nei Verbali di Consegna annuali.

Si dà atto che per la manutenzione del pascolo non necessita la fornitura dei correttivi e ammendanti per le concimazioni.

Nel verbale di consegna verrà indicata una precisa scaletta degli interventi di miglioramento da realizzare per ogni stagione, facendo riferimento a quelli previsti nel Disciplinare Tecnico.

Art. 7 – Concentrazione deiezioni e liquami. – Concimaie

Nei pascoli dovrà essere evitata qualsiasi concentrazione di deiezioni animali e liquami, in modo da non alterare la flora esistente. E' vietata l'asportazione del letame dalla malga. Tali prescrizioni dovranno essere adeguate alla normativa vigente in materia. Le concimaie dovranno essere tenute in perfetta efficienza e lo stallatico dovrà essere asportato e disperso nel pascolo di monticazione con le modalità stabilite nel verbale di consegna. Alla fine della stagione monticatoria sia la concimaia che le stalle dovranno risultare ripulite e vuotate.

Art. 8 – Combustibile

Per il fabbisogno di combustibile della malga, compresa la lavorazione del latte in malga per l'intera stagione monticatoria (lavorazione svolta continuativamente per almeno la metà dei giorni di monticazione), è concesso un quantitativo annuale di legna da ardere, proveniente da conifere, nocciolo e salicene (piante vive e/o morte) che sarà assegnata da un tecnico incaricato dall'amministrazione comunale nel patrimonio silvopastorale di Caltrano, preferibilmente nell'ambito della particella malghiva (n. 59), ed il cui prelievo (taglio, esbosco e trasporto) sarà a carico del concessionario.

Il quantitativo annuale assegnato sarà di:

- 1 q.le/UBA in caso di lavorazione del latte ed utilizzo della legna per la preparazione della cagliata, con un massimo di 50 q.li/anno;
- 0,5 q.li/UBA in caso di lavorazione del latte ed utilizzo del gas per la preparazione della cagliata, con un massimo di 25 q.li/anno;
- 0,2 q.li/UBA in caso di mancata lavorazione del latte.

Nel quantitativo assegnato rientreranno anche le piante arbustive tagliate per la manutenzione del pascolo.

Art. 9 – Animali domestici

Il concessionario potrà condurre in malga animali da cortile nel numero sufficiente per le esigenze familiari.

I cani, qualora siano necessari per il pascolamento o per la custodia, potranno essere condotti in malga solo se vaccinati anche contro la rabbia silvestre e a condizione che siano state rispettate tutte le altre prescrizioni sanitarie vigenti.

L'utilizzo degli stessi dovrà essere limitato al solo raduno e alla conduzione del bestiame.

Dovrà, inoltre, essere rispettata la normativa venatoria e durante la notte dovranno essere custoditi e legati.

Art. 10 – Condizioni igienico-sanitarie

E' fatto obbligo al concessionario di non condurre in malga animali sprovvisti dei richiesti certificati di sanità e vaccinazione e di attenersi ad ogni altra norma o prescrizione della autorità veterinaria.

E' fatto obbligo al concessionario di favorire eventuali controlli periodici da parte dell'autorità veterinaria o del concedente.

I certificati di sanità e vaccinazione del bestiame dovranno essere tenuti in malga a disposizione di eventuale controllo da parte dell'autorità veterinaria, o forestale. Spetta al concessionario la normale disinfezione dei luoghi dove vengono lasciati gli animali.

Art. 11 – Durata della concessione e canone

La concessione avrà la durata di 6 (sei) anni corrispondenti alle relative stagioni monticatorie a partire dall'anno **2018** compreso, salvo disdetta da parte del concessionario da presentarsi mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno entro il 31 ottobre dell'anno precedente quello a cui la disdetta si riferisce.

Il periodo annuale di utilizzo della malga inizia il 1 maggio e termina il 31 ottobre, mentre il monticazione del bestiame inizia il giorno 1° giugno e termina il 30 settembre di ciascun anno.

La concessione cesserà di diritto e di fatto al termine del periodo stabilito e cioè il 31.10.2023 senza bisogno di preavviso o disdetta.

E' escluso il rinnovo tacito.

Il Comune di Caltrano si riserva la facoltà di revocare in qualunque momento la concessione e risolvere la presente convenzione, anche con effetto immediato, per preminenti motivi di pubblico interesse, dandone avviso al Concessionario a mezzo raccomandata a/r.

Il concessionario si impegna a corrispondere, a titolo di riconoscimento della proprietà, un canone annuo pari a € _____ (euro _____/____), più IVA se dovuta, da pagarsi al concedente in due rate e, precisamente, entro il 30 Giugno (prima rata) e 30 Settembre (saldo).

Le parti convengono che il canone sarà rivalutato annualmente, se in aumento, in base alla variazione assoluta, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, accertato dall'ISTAT e pubblicato sul sito web ufficiale (<http://www.istat.it/it/archivio/30440>). A tal fine varrà il riferimento tra la base dell'anno precedente (fatta 100) ed il coefficiente di raccordo per il mese di giugno dell'anno corrente.

Non è consentito, salvo espressa e specifica autorizzazione del Comune, lo svolgimento nella malga di attività agrituristica e/o di vendita di prodotti extra aziendali o lo sfruttamento della malga per servizi non strettamente correlati alla funzione produttiva della stessa.

Tali attività dovranno essere oggetto di separata autorizzazione e comporteranno la determinazione di un canone aggiuntivo a carico del concessionario.

Art. 12 – Visita malghe

Il concessionario aderisce all'iniziativa annuale di promozione turistica e dei prodotti lattiero caseari organizzata dal Comune di Caltrano, denominata "Visita Malghe", programmata, di norma, nell'ultimo sabato di agosto, mettendo a disposizione ed aprendo agli ospiti del Comune i locali della malga per una visita degli stessi.

Il concessionario che partecipa all'iniziativa con esposizione e consumazione di propri prodotti beneficerà di una detrazione pari al 2% sul canone annuale.

Art. 13 – Lavorazione latte

I beni oggetto della presente concessione sono utilizzati prevalentemente per la monticazione estiva (pascolo). La malga è allacciata alla rete elettrica. La malga non è allacciata al pubblico acquedotto ma è dotata di vasche di accumulo per l'acqua piovana che, previa sistema di allontanamento delle acque di prima pioggia, può essere utilizzata per pulizia locali e lavaggio attrezzi per la lavorazione del latte. La manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto idrico, compreso l'impianto di prima pioggia, l'impianto a raggi UVA per trattamento dell'acqua, filtri, pompe ecc.. è a carico del concessionario, così come la manutenzione dell'impianto di smaltimento dei reflui, compresa la pulizia annuale delle vasche imhof, pozzetti e condotte di smaltimento.

La malga è dotata di stallone **con** sala mungitura.

La malga è dotata di locali utilizzabili per la lavorazione del latte. L'idoneità degli stessi alla lavorazione del latte dovrà essere sottoposta alla verifica dell'Ulss competente da parte del concessionario.

Qualora il concessionario, ottenuta l'autorizzazione sanitaria alla lavorazione del latte, intenda procedere alla caseificazione in alpeggio, sarà tenuto al rispetto delle direttive contenute nella DGR del Veneto n. 3761 del 2.12.2008. Qualora il concessionario, ottenuta l'autorizzazione sanitaria alla lavorazione del latte, intenda procedere alla caseificazione in alpeggio è tenuto al rispetto delle direttive contenute nella DGR del Veneto n. 3761 del 2.12.2008.

Spetta in particolare al concessionario, prima di iniziare la stagione monticatoria, attivarsi per:

- ottenere presso l'Ulss, la registrazione dell'azienda per l'attività di caseificazione;
- dotarsi del giudizio di idoneità dell'acqua rilasciato dal SIAN dell'Ulss competente e mantenere in efficienza l'impianto di approvvigionamento autonomo dell'acqua;
- predisporre un Piano di Autocontrollo basato sui principi del sistema HACCP, che dovrà essere attuato e mantenuto regolarmente;
- produrre al competente Servizio Veterinario dell'Ulss la documentazione relativa ai parametri igienico sanitari del latte;
- garantire la "tracciabilità" di tutte le produzioni effettuate all'interno della malga;
- dotare tutto il personale utilizzato nelle operazioni di mungitura e caseificazione del documento formativo/informativo previsto dalla L.R. n. 41/2003 (ex libretto sanitario).

Art. 14 – Riduzione del canone

Il canone di concessione potrà essere ridotto annualmente nelle misure sotto indicate, qualora il concessionario effettui le seguenti attività:

- produzione continuativa del latte in malga con vendita dello stesso per l'intera stagione, impiegando almeno la metà del carico zootecnico: riduzione del 10%;
- produzione e lavorazione continuativa del latte in malga con produzione casearia per l'intera stagione (almeno ogni 2 giorni), impiegando non meno della metà del carico zootecnico: riduzione del 20%.

La riduzione non sarà riconosciuta qualora, a seguito degli accertamenti che effettuerà il personale di vigilanza, non risultassero soddisfatte le condizioni sopra indicate; ciò anche nel caso in cui la mancata lavorazione fosse da imputare a carenze strutturali dei locali accertate dall'Ulss;

- adesione all'iniziativa promossa dal Comune denominata "Visita malghe" con apertura dei locali agli invitati e messa a disposizione di prodotti per ristoro: riduzione del 2%.

Art. 15 – Responsabilità

Il concessionario è responsabile di tutti i danni che venissero cagionati ai pascoli in concessione.

Tale responsabilità viene assunta dal concessionario anche per tutte quelle persone che agiscano per suo conto o che egli abbia ammesso nella malga.

Il concessionario dovrà stipulare una assicurazione di responsabilità civile terzi (R.C.T.) per un massimale non inferiore a 2 milioni di Euro per danni che potessero derivare dalla gestione della malga. La polizza di R.C.T. dovrà prevedere che il pagamento dell'indennizzo sia subordinato alla rinuncia da parte del danneggiato a qualunque pretesa di risarcimento nei confronti del Comune di Caltrano.

La polizza di R.C.T. dovrà inoltre prevedere che, nel caso di mancato pagamento dei premi, la Compagnia Assicuratrice informi il Comune di Caltrano, tenendo nel contempo coperto il rischio anche dopo la scadenza del periodo di mora e sino al 30° giorno dalla data di comunicazione al Comune del mancato pagamento del premio.

Art. 16 – Garanzie

A garanzia dell'osservanza di quanto previsto dalla presente convenzione e dal Verbale di Consegna e Riconsegna ed il risarcimento di danni non imputabili a normale usura eventualmente arrecati agli immobili e agli impianti, il concessionario ha costituito, a favore del Comune di Caltrano, un deposito cauzionale dell'importo di € _____ (Euro _____,00), pari ad una annualità, mediante _____.

Il deposito cauzionale avrà durata pari a quella del contratto aumentata di sei mesi e comunque valida fino allo svincolo della stessa da parte del Comune.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art.1957 co.2 del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta del Comune di Caltrano.

Art. 17 – Consegna e riconsegna della malga in ogni stagione

All'inizio della stagione monticatoria, prevista per il 1° giugno, il Comune di Caltrano provvederà, tramite l'Unione Montana Astico o altro soggetto indicato dalla legge, alla consegna della malga al concessionario, provvedendo:

- ad indicare i confini dei pascoli;
- ad indicare il luogo di deposito degli oggetti mobili dopo la monticazione;
- ad indicare eventuali modifiche alla tolleranza del carico;
- a precisare e quantificare i lavori manutentori a carico del concessionario verrà quindi redatto un apposito verbale che verrà sottoscritto da tutti gli intervenuti.

A richiesta del concessionario, la malga potrà venire consegnata fino a 15 giorni prima dell'inizio della stagione monticatoria.

Il concessionario può accedere alla malga, al fine di attuare i lavori preparatori previsti dall'art. 16 del Disciplinare Tecnico, 10 giorni prima dell'inizio della stagione monticatoria, dandone preavviso al concedente.

Alla fine di ogni stagione monticatoria verrà redatto, a cura dell'Unione Montana Astico o altro soggetto indicato dalla legge, apposito verbale di riconsegna; in tale occasione verranno indicate eventuali inadempienze da parte del concessionario e per le stesse saranno computate, a suo carico, le relative spese.

Qualora le condizioni del cotico lo permettano, il concessionario può chiedere la possibilità di anticipare o prorogare la monticazione con tutto o parte del bestiame.

Le spese di consegna e riconsegna sono a carico del concessionario.

Art. 18 - Recesso

Il concessionario può recedere dalla concessione col semplice preavviso da presentarsi al Comune mediante lettera raccomandata A.R. entro il 31 ottobre di ogni anno.

Per quanto riguarda il conteggio del carico le parti fanno riferimento all'art. 3 del disciplinare.

In caso di inadempienze, la concessione andrà a decadere, la cauzione incamerata e la presente convenzione risolta dal Comune di Caltrano mediante semplice lettera raccomandata A.R.

Sarà diritto del Comune concedente riscuotere i canoni scaduti ed ottenere il risarcimento del danno subito.

Per le sanzioni amministrative si applica quanto disposto dal Disciplinare tecnico-economico di cui sopra.

Art. 19 - Decadenza

Il concessionario decade dalla concessione-contratto allorché si verificano le seguenti condizioni:

- perdita del requisito di imprenditore agricolo professionale (IPA);
- perdita della proprietà di almeno il 50% di Unità Bovine Adulte (U.B.A.) previste nel carico della malga;

Art. 18 – Penali e risoluzione

Oltre alle penalità previste all'art. 21 del Disciplinare tecnico-economico approvato dalla Comunità Montana "Dall'Astico al Brenta" con delibera della propria Giunta n. 14 del 9.04.2002, l'inosservanza dei sotto riportati impegni assunti dal concessionario in sede di offerta o la trasgressione dei sotto riportati divieti, comporta l'applicazione di una penale pari ad un quinto del canone annuale d'affitto, per ogni trasgressione accertata:

- obbligo di caricare singolarmente la malga con tutto il carico e per tutta la durata della stagione monticatoria;
- obbligo di fissare per sé e/o coadiutori la dimora presso gli stabili della malga per tutta la durata dell'alpeggio;
- divieto di pascolamento con bestiame di altra malga;
- obbligo di rispetto delle specie ammesse nel carico;
- divieto di pascolamento in comune con carichi di altre malghe;
- obbligo di pascolare l'intera superficie utilizzabile della malga compresa all'interno della particella 59 del PRF;
- obbligo di recintare con recinzione amovibile l'intero perimetro dell'alpeggio;
- obbligo di taglio ed ammuccchiamento della rinnovazione forestale e delle piante erbaceo/arbustive infestanti cresciute nel pascolo, percorrendo annualmente 1/5 della superficie pascoliva (circa 10 ettari), secondo le prescrizioni del verbale di consegna;
- mancata pulizia vasche raccolta acqua piovana e impianto trattamento e distribuzione acqua;
- mancato svuotamento annuale vasche ed impianto smaltimento reflui;
- mancata manutenzione ordinaria degli stabili.

Art. 17 - Clausola risolutiva espressa

E' stabilito che il contratto si risolve di diritto, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, nel caso non siano adempiute le seguenti obbligazioni:

- taglio ed ammuccchiamento rinnovazione forestale e piante infestanti nel pascolo effettuato in forma incompleta, percorrendo meno del 50% della superficie assegnata annualmente;
- manutenzione carente della strada di accesso alla malga e degli stabili malghivi;
- mancata riconsegna delle chiavi alla riconsegna della malga;
- mancato versamento del canone nei termini stabiliti;
- esercizio dell'attività di agriturismo in assenza dell'autorizzazione del comune;
- mancato rispetto di quanto dichiarato in sede di offerta ed oggetto di ottenimento di punteggio ovvero perdita dei requisiti.

Art. 17 – Foro competente

Le parti convengono che, in caso di controversia, sarà competente il Foro di Vicenza.

Art. 18 - Spese contrattuali

Tutte le spese relative al presente contratto sono a carico del concessionario, comprese le imposte di bollo e l'imposta di registro se dovuta.

Art. 19 – Tutela dei dati personali

Con la sottoscrizione del presente atto il concessionario dichiara di aver avuto completa informativa ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003 ed esprime consenso al trattamento ed alle comunicazioni dei propri dati qualificati come personali dal citato decreto nei limiti, per le finalità e per la durata previsti nell'informativa.

Art. 20 – Disposizioni finali

La presente convenzione viene stipulata in deroga alle norme vigenti in materia di contratti agrari, con l'assistenza delle organizzazioni professionali di categoria.

Letto, confermato e sottoscritto

Caltrano lì _____

p. il Comune di Caltrano

il Concessionario

il rappresentante Associazione _____

il rappresentante Associazione